

**C**FUORI COLLANA

*Volume pubblicato con il contributo dell'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici.*

*Epistulae a familiaribus*  
Per Raffaella Tabacco

a cura di

Alice Borgna – Maurizio Lana



Edizioni dell'Orso  
Alessandria

© 2022

Copyright by Edizioni dell'Orso s.r.l.

*Sede legale:* via Legnano, 46 - 15121 Alessandria (Italy)

*Sede operativa e amministrativa:* Viale Industria, 14/A - 15067 Novi Ligure (AL)

Tel. e fax 0143.513575

E-mail: [info@ediorso.it](mailto:info@ediorso.it)

<http://www.ediorso.it>

Redazione informatica e impaginazione: Arun Maltese ([www.bibliobear.com](http://www.bibliobear.com))

Grafica della copertina a cura di Paolo Ferrero ([paolo.ferrero@nethouse.it](mailto:paolo.ferrero@nethouse.it))

*È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.1941.*

*In questo volume è impiegato il font IFAO-Grec Unicode.*

ISBN 978-88-3613-290-4

## Premessa

Il collocamento a riposo di Raffaella Tabacco, avvenuto a novembre 2021, ci offre l'occasione di superare, almeno sulla carta, la distanza che ha caratterizzato questo ultimo biennio e riunire amici, colleghi e collaboratori, etichette che molto spesso si sovrappongono, per festeggiare una carriera ricca, intensa e sempre svolta con dedizione e serietà.

La bibliografia di Raffaella Tabacco che apre il volume, così come la varietà dei temi affrontati dai vari contributi, ci esonerano dal difficile compito di sintetizzare la profondità e la vastità dei suoi interessi scientifici e culturali. Classico e contemporaneo, tradizione e innovazione, coppie di parole di cui spesso si abusa, nel caso di Raffaella rappresentano una reale chiave interpretativa del suo agire come filologa ed educatrice. Procedendo lungo le orme della scuola torinese, Raffaella ha saputo non solo custodire il fuoco del metodo scientifico, ma anche adeguarlo alle sfide della contemporaneità. Parlano di Luciano Perelli e di Italo Lana il rigore filologico con cui Raffaella si è sempre accostata ai testi, nonché l'attenzione da lei riservata alla Didattica del latino e alla formazione dei docenti della scuola secondaria. Di Nino Marinone, latinista vercellese e pioniere nel campo delle discipline umanistiche, Raffaella ha avuto anzitutto cura di custodirne la memoria nel territorio, ma soprattutto ha messo in pratica l'intuizione – pionieristica in Marinone – che il digitale avrebbe potuto aprire nuove piste di ricerca all'antichistica. Impossibile, infatti, scindere oggi il nome di Raffaella Tabacco da quello di DigilibLT (*Digital Library of Late Antique Latin Texts*), la biblioteca on-line dedicata alla latinità tardoantica in prosa, da lei progettata e diretta con Maurizio Lana, che dal 2010 è un punto di riferimento mondiale per l'accesso scientifico a questi testi.

Profonda e duratura è poi l'impronta che Raffaella ha impresso sull'Università del Piemonte Orientale, di cui è stata tra i fondatori e a cui ha dedicato un intenso impegno istituzionale. Presidente del corso di laurea magistrale in *Filologia moderna, classica e comparata* e poi Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, carica che ha ricoperto per due mandati, dalla nascita di questa struttura a seguito della messa in operatività della legge 240/2010 (2012) e fino al 2019, Raffaella ha interpretato questi ruoli con genuino spirito di servizio, capacità di mediazione e, soprattutto, con la ferma volontà di difendere la centralità delle discipline umanistiche nella formazione dell'individuo.

Abbiamo scelto di intitolare quest'omaggio *Epistulae a familiaribus*, giocando sia

con il nostro sentirci *familiares* di Raffaella, sia per rendere omaggio a uno dei suoi lavori più impegnativi, la ponderosa edizione UTET del carteggio ciceroniano *ad familiares*, una fatica condivisa con un altro indimenticabile nome del latino piemontese, Giovanna Garbarino.

Eppure, tra le tante *epistulae* di cui è composto questo nostro omaggio, certamente una manca. Si tratta di quella che, senza alcun dubbio, le avrebbe dedicato Roberta Piastri, giovane e brillante studiosa cresciuta alla scuola di Raffaella e stroncata dalla malattia nel 2015, a poco più di quarant'anni. Abbiamo quindi pensato che il modo migliore per introdurre questo volume fosse lasciare alla voce di Roberta, raccolta grazie a Nadia Rosso, l'onore di presentare Raffaella.

Settembre 2022

Alice Borgna  
Maurizio Lana

## Introduzione

### Raffaella Tabacco e Roberta Piastri: tra magistero e amicizia

di Nadia Rosso

*Quid dulcius quam habere quicum omnia audeas sic loqui ut tecum!  
Qui esset tantus fructus in prosperis rebus, nisi haberes qui illis aequae ac tu ipse gauderet?  
Adversas vero ferre difficile esset sine eo qui illas gravius etiam quam tu ferret.*

Cic. *Lael.* 22

La prima volta che vidi Raffaella e Roberta insieme mi colpì immediatamente la sintonia intellettuale che le univa. «I nostri scambi di idee e intersezioni di studi sono stati quel rito che ci ha ‘addomesticato’», mi avrebbe scritto Roberta, riprendendo il noto termine *saint-exuperiano* – autore a lei così caro – in una delle tante lettere che ci saremmo scambiate diversi anni dopo. Si trattava di una sintonia evidente pur nella loro diversità, un tratto che avrei successivamente imparato a conoscere.

Roberta era solita menzionare la sua Maestra con sincera riconoscenza e genuino orgoglio: era grazie ai suoi insegnamenti che aveva imparato a tradurre «il suo entusiasmo in ricerca, la sua passione in lavoro». Nel ricordare la prima lezione di Letteratura latina a cui aveva assistito da giovane studentessa, Roberta mi confidò che fin dai primissimi mesi di università aveva deciso che si sarebbe laureata con Raffaella. E così, l’amore per la disciplina – che negli anni avrebbe ceduto la prima posizione solo a quello per la sua piccola Clara, nata nel 2008 – crebbe di giorno in giorno grazie al fascino delle lezioni di Raffaella, che assecondò il vivo interesse di una giovanissima Roberta per l’elegia, offrendole gli strumenti scientifici necessari per accostarsi all’argomento prediletto con sguardo nuovo e maturo. Sotto la costante guida di Raffaella, l’allieva crebbe con umiltà e determinazione acquisendo rigore filologico e fine capacità di analisi.

Quando incontrai Roberta per la prima volta (non nascondo di aver provato un certo sano timore, dato che si trattava del mio primo esame di Letteratura latina) davanti a me avevo già la ricercatrice adulta e indipendente che era diventata, delicatamente plasmata dalla sua maestra, accanto alla quale sedeva. Mi colpì il profondo rispetto reciproco che traspariva: l’una attenta a non sovrastare la voce dell’altra quando interloquivano, l’una guardava l’altra con stima e ammirazione.

Più tardi Roberta mi avrebbe detto di ritenersi molto fortunata: non è da tutti avere la soddisfazione di potersi definire ‘Allieva’. Roberta visse questa soddisfazione pienamente, con impegno e dedizione, sempre pronta ad imparare e a mettersi in gioco, mai impreparata, costantemente tesa a non deludere le aspettative

della sua maestra, che aveva creduto in lei dandole la forza per ‘camminare’ da sola. Dall’altra parte, Raffaella non venne mai meno al suo compito di guida, consigliandola con sguardo attento e rigoroso e suggerendole importanti argomenti di ricerca: è così che Roberta si accostò alla figura dello scapigliato piemontese Giovanni Faldella, una pista lungo la quale mai mancò il supporto di Raffaella, soprattutto quando Roberta già aveva iniziato la sua strenua lotta con la malattia. Fu anche grazie al costante incoraggiamento della sua maestra che Roberta riuscì a trovare le forze per portare a termine l’imponente edizione critica dell’inedito faldelliano *De redemptione Italica*, pagine che oggi rappresentano non solo un’importante eredità scientifica, ma anche un esempio rigoroso di ricerca interdisciplinare.

Se con la memoria ritorno a quella calda mattina di luglio in cui sostenni l’esame, ora vedo sedute davanti a me non solo la maestra e la sua allieva, ma – ormai – due grandi amiche, strettamente unite da quel sincero affetto reciproco che travalica le differenze caratteriali e nella complementarietà trova alimento. Citando Roberta descrivere il suo rapporto con Raffaella «ci incontriamo a metà strada tra la mia rosea visione della vita e il suo sguardo disincantato sulla realtà».

Allora non potevo certo immaginare che un destino beffardo avrebbe prematuramente privato la Maestra della sua Allieva, il 16 agosto 2015.

Roberta non può rendere omaggio oggi a Raffaella in questa miscellanea con un suo contributo: magari ci avrebbe regalato alcune promettenti pagine sulla natura nell’elegia, tema a cui – mi confessò in uno dei nostri ultimi attimi insieme – avrebbe voluto accostarsi se il tempo non le fosse stato nemico. E tuttavia è il ricordo del loro rapporto a costituire la soddisfazione più grande che un’insegnante nell’accezione più elevata del termine possa avere.



# Alice Borgna – Paolo Garbarino

## *Certum moderamen in Constitutio Tanta*, 1: una proposta filologica e interpretativa

### 1. Premessa\*

Al momento della pubblicazione del Digesto, Giustiniano non manca di esprimere il proprio compiacimento per il prezioso lavoro svolto da Triboniano a cui era stato affidato il coordinamento dell'impresa di raccogliere in un unico 'codice'<sup>1</sup> gli scritti degli antichi giuristi. Tale scelta, formalizzata dalla c. *Deo auctore* del 530, aveva dato buoni frutti e nella c. *Tanta*, con la quale il 16 dicembre del 533 la nuova compilazione viene emanata – così come nella corrispondente costituzione greca Δέδωκεν<sup>2</sup> – l'imperatore lo riconosce esplicitamente, pur se in essa non si manca di sottolineare apertamente il ruolo avuto dallo stesso Giustiniano o, in una dimensione più ampia e, per così dire, sacrale, l'aiuto divino, ritenuto imprescindibile e decisivo per portare a termine felicemente la difficile opera compilatoria.<sup>3</sup> Di particolare rilievo in proposito è il tratto iniziale di c. *Tanta*, 9, in cui, tuttavia, si precisa

\* Il presente contributo è frutto del lavoro coordinato dei due autori, che hanno mantenuto un costante confronto su dati, metodologie e risultati e ne condividono la responsabilità. In modo particolare, a Paolo Garbarino si possono ascrivere i parr. 1, 3, 5 mentre ad Alice Borgna i parr. 2 e 4. Questa ricerca è resa possibile grazie al sostegno dell'Università del Piemonte Orientale, bando FAR 2019.

<sup>1</sup> L'uso di *codex* per indicare non soltanto la raccolta di *leges* (il *Codex* propriamente detto), ma anche la raccolta di *iura* o le *Institutiones* è attestato dalle stesse costituzioni introduttive alla compilazione e deriva sostanzialmente dal tipo di supporto librario impiegato per le raccolte normative, in antitesi al *volumen* (il rotolo di papiro): cfr., per es., c. *Deo auctore*, 8: *Nulla itaque in omnibus praedicti codicis membris antinomia (sic enim a vetustate graeco vocabulo nuncupatur) aliquem sibi vindicet locum, sed sit una concordia, una consequentia, adversario nemine constituto* (in riferimento al progetto di redazione del Digesto); c. *Tanta*, 23: *Leges autem nostras, quae in his codicibus, id est institutionum seu elementorum et digestorum vel pandectarum posuimus (...)*. Sul tema cfr. Cavallo 2009<sup>5</sup> (1975<sup>1</sup>), 126-129; Purpura 1999<sup>2</sup> (1995<sup>1</sup>), 49-52.

<sup>2</sup> Oggi in genere si sostiene, con buone ragioni, che la c. *Tanta* e la c. Δέδωκεν siano due provvedimenti legislativi distinti, ancorché relativi alla stessa materia e interdipendenti: v., specialmente, Wallinga 1989; Id. 1998, 228-240; cfr. anche Di Maria 2012, 116-140.

<sup>3</sup> Significative sono le stesse parole iniziali della costituzione: c. *Tanta*, pr.: *Tanta circa nos divinae humanitatis est providentia, ut semper aeternis liberalitatibus nos sustentare dignetur. Post bella enim Parthica aeterna pace sopita postque Vandalicam gentem ereptam et Carthaginem, immo magis omnem Libyam Romano imperio iterum sociatam et leges antiquas iam senio praegravatas per nostram vigilantiam praebuit in novam pulchritudinem et moderatum pervenire compendium: quod nemo ante nostrum imperium umquam speravit neque humano ingenio possibile esse penitus existimavit*; lo stesso pensiero è espresso nell'omologo passo della c. Δέδωκεν.

come Triboniano abbia sempre rigorosamente rispettato gli ordini (*iussiones*) impartiti in merito dall'imperatore:

c. *Tanta*, 9: *Quae omnia confecta sunt per virum excelsum nec non prudentissimum magistrum ex quaestore et ex consule Tribonianum, qui similiter eloquentiae et legitimae scientiae artibus decoratus et in ipsis rerum experimentis emicuit nihilque maius nec carius nostris unquam iussionibus duxit...*

Si noti che Triboniano, al momento dell'inizio dei lavori per approntare il Digesto era *quaestor sacri palatii*, carica che deve però lasciare nel 532 in conseguenza degli attacchi ricevuti durante la rivolta c.d. della Nika;<sup>4</sup> tuttavia la fiducia di Giustiniano nei suoi confronti non viene a mancare: egli viene nominato *magister officiorum*<sup>5</sup> e continua a presiedere i lavori di compilazione; nel 535 sarà chiamato di nuovo a ricoprire la questura.<sup>6</sup>

Ora, proprio nella c. *Tanta*, vi è un riferimento a Triboniano che non appare del tutto perspicuo; in particolare, non convincono le interpretazioni che di esso sono state date, anche di recente, nelle traduzioni in lingue moderne approntate da vari studiosi. Il riferimento è contenuto in un breve passo,<sup>7</sup> che non risulta essere stato oggetto, finora, di uno studio specifico e analitico,<sup>8</sup> in cui la costituzione ricorda

<sup>4</sup> V. Proc. *Bel. Pers.* 1,24,17: Triboniano era stato accusato dai rivoltosi di essere corrotto e, perciò, Giustiniano preferisce ridimensionarne provvisoriamente il ruolo.

<sup>5</sup> Di conseguenza nel passo in esame viene indicato come *magister* (sottinteso *officiorum*: cfr. c. *Tanta*, pr.) e lo si menziona come *ex quaestore* e, anche, come *ex console*, avendo già rivestito il consolato.

<sup>6</sup> Sulla carriera di Triboniano v. la sintesi in PLRE III, *Tribonianus* 1; sulla figura di Triboniano cfr. Honoré 1978.

<sup>7</sup> Il passo va letto, ovviamente, tenendo conto del più ampio contesto in cui è esso collocato; per comodità del lettore si riporta qui di seguito il tratto della c. *Tanta* da cui è stato estrapolato il punto (in grassetto) che qui interessa: c. *Tanta*, pr.-1: (...) *Nos itaque more solito ad immortalitatis respeximus praesidium et summo numine invocato deum auctorem et totius operis praesulem fieri optavimus et omne studium Triboniano viro excelso magistro officiorum et ex quaestore sacri nostri palatii et ex consule credidimus eique omne ministerium huiusmodi ordinationis imposuimus, ut ipse una cum aliis illustribus et prudentissimis viris nostrum desiderium adimpleret. Nostra quoque maiestas semper investigando et perscrutando ea quae ab his componebantur, quidquid dubium et incertum inveniebatur, hoc numine caelesti erecta emendabat et in competentem formam redigebat. Omnia igitur confecta sunt domino et deo nostro Ihesu Christo possibilitatem tam nobis quam nostris in hoc satellitibus praestante. **1. Et principales quidem constitutiones duodecim libris digestas iam ante in codicem nostro nomine praefulgentem contulimus. Postea vero maximum opus adgredientes ipsa vetustatis studiosissima opera iam paene confusa et dissoluta eidem viro excelso permisimus tam colligere quam certo moderamini tradere. Sed cum omnia percontabamur, a praefato viro excelso suggestum est duo paene milia librorum esse conscripta et plus quam tricies centena milia versuum a veteribus effusa, quae necesse esset omnia et legere et perscrutari et ex his si quid optimum fuisset eligere. Quod caelesti fulgore et summae trinitatis favore confectum est secundum nostra mandata, quae ab initio ad memoratum virum excelsum fecimus, et in quinquaginta libros omne quod utilissimum erat collectum est et omnes ambiguitates decisae nullo seditioso relicto. (...).***

<sup>8</sup> Con la parziale eccezione di Campolunghi 2007, 143 s., che rileva (ivi, n. 51), in particolare, il possibile rapporto tra c. *Tanta*, 1 e c. *Deo Auctore*, 7 (*Sed et hoc studiosum vobis esse volumus,*

come i lavori di compilazione del Digesto fossero stati affidati, sin dall'inizio, alla direzione di Triboniano, e precisa quali fossero i compiti di quest'ultimo:

c. *Tanta*, 1: *Et principales quidem constitutiones duodecim libris digestas iam ante in codicem nostro nomine praefulgentem contulimus. Postea vero maximum opus adgredientes ipsa vetustatis studiosissima opera iam paene confusa et dissoluta eidem viro excelso [i.e. Triboniano] permisimus tam colligere quam certo moderamini tradere.*

Nel brano si ricorda, in primo luogo, che in precedenza era già stato completato il lavoro di compilazione delle costituzioni imperiali, che aveva dato origine al primo Codice (c.d. *Novus Codex*), si passa poi a menzionare il progetto del Digesto, definito *maximum opus*. Per completezza si rileva che questo accenno a Triboniano e ai suoi compiti non è affatto presente nella parte omologa della c. Δέδωκεν, il che conferma come quest'ultima non fosse semplicemente la traduzione greca della prima (o viceversa), ma costituisse un testo normativo separato e a sé stante. Concentreremo, pertanto, l'attenzione solo sul testo della c. *Tanta* sopra riportato. Il punto specifico del nostro esame riguarda il significato da attribuire alla parola *moderamen* nel tratto *eidem viro excelso permisimus tam colligere quam certo moderamini tradere*. La sollecitazione a un approfondimento sul senso da attribuire a questo breve tratto è stata suggerita, come detto, dalle traduzioni, anche recenti, del passo, che assegnano per lo più a *moderamen* il significato di 'ordine' o 'sistema', o comunque interpretano l'espressione *moderamini tradere* nel senso di 'mettere ordine', 'ordinare in modo sistematico'. In realtà, come vedremo meglio più avanti, il significato consueto del termine *moderamen* è quello di 'governo', 'direzione', 'guida', così come non secondaria è la sua vicinanza alla sfera semantica di *moderatio* da intendersi nel senso di 'moderazione', 'misura conveniente', 'misura equa'; tutto ciò sembra collidere con l'interpretazione usuale accolta dai traduttori e suggerisce una diversa interpretazione del punto in esame della c. *Tanta*.

## 2. Moderamini o Moderamine?

A questo punto, occorre procedere a un approfondimento di carattere filologico di non secondario rilievo, in quanto comporterà una modifica del testo latino che potrà portare, a nostro giudizio, a una migliore comprensione e traduzione del termine e dell'intero passo in esame. Ripartiamo quindi dal testo latino che qui interessa, così come compare nell'*editio maior* del Mommsen (1870):

---

*ut, si quid in veteribus non bene positum libris inveniatis vel aliquod superfluum vel minus perfectum, supervacua longitudine semota et quod imperfectum est repleatis et omne opus moderatum et quam pulcherrimum ostendatis. Hoc etiam nibilo minus observando, ut, si aliquid in veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis libris posuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformetis et ordini moderato tradatis: ut hoc videatur esse verum et optimum et quasi ab initio scriptum, quod a vobis electum et ibi positum fuerit, et nemo ex comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat),* osservando come tra i due passi possano riscontrarsi punti di contatto individuabili sia nel verbo *tradere*, sia nell'aggettivo *moderatus*, posto che il sostantivo *moderamen* ha la stessa etimologia di quest'ultimo; questa A., tuttavia, non prende posizione sul significato preciso del termine *moderamen*.

*et dissoluta eidem viro excelso permisimus tam colligere quam certo moderamini tradere.*

*moderamini* CO<sup>b</sup>Q *moderamine* FO<sup>a</sup>

A livello filologico, il testo della c. *Tanta* deve essere considerato in modo autonomo rispetto al resto della raccolta.<sup>9</sup> Esso, infatti, ha goduto di una tradizione doppia: a differenza della c. Δέδωκεν, la c. *Tanta* fu inclusa anche nella *Repetita Praelectio* del *Codex Iustinianus*, pubblicata il 16 novembre 534, ovvero undici mesi dopo il Digesto.<sup>10</sup> Le due tradizioni, però, non sembrano equivalenti: la c. *Tanta* presente nel *Codex Florentinus* (F), il principale testimone del Digesto,<sup>11</sup> è stata copiata da quella che si ritiene la peggiore tra le dodici mani individuate nel manoscritto.<sup>12</sup> Tale scarsa qualità mise il Mommsen nell'impossibilità di gestire il testo della c. *Tanta* con gli stessi criteri da lui applicati per il corpo della raccolta, costituita per lo più attribuendo al *Florentinus* valore di *codex optimus*.<sup>13</sup> Pertanto, sulla base di un precedente studio di Paul Krueger, per costituire il testo della c. *Tanta* Mommsen affiancò a F un gruppo di quattro testimoni del *Codex Iustinianus* (CTOQ),<sup>14</sup> il cui consenso (S)<sup>15</sup> viene giudicato superiore al testo di F. Di conseguenza, non stupisce che qui la scelta sia *moderamini*, lezione dei codici COQ (T è lacunoso),<sup>16</sup> preferito all'ablativo *moderamine* di F e della prima mano di O.

Per quanto riguarda la versione della c. *Tanta* contenuta nel *Codex Iustinianus*, il suo editore Paul Krueger (1877) per la ricostruzione del passo in esame si fonda su

<sup>9</sup> Sullo stato del testo del Digesto un buon riepilogo è Milani 2019, con bibliografia aggiornata.

<sup>10</sup> La c. *Tanta* si trova in C. 1,17,2.

<sup>11</sup> Il celebre *codex Florentinus*, da tempo sfasciolato e diviso in due cassette con segnatura Firenze, Biblioteca medica Laurenziana, Pandette s.n., è stato oggetto di numerosi studi, tra cui si segnala la pregevole analisi codicologica di Baldi 2010. Notevole fu anche la fortuna dell'*editio princeps* del manoscritto, pubblicata nel 1553 per opera di Lelio Torelli e del figlio Francesco, una vicenda ben riassunta da Gualandi 1986.

<sup>12</sup> Cfr. Mommsen, *Praefatio* (ed. maior), xxvii: «haec a reliquis omnibus longe recedit... librarius plurimis locis erravit». Per un'approfondita disamina delle mani di F cfr. Kaizer 2001, un aggiornamento bibliografico in Milani 2019, 9 n. 26.

<sup>13</sup> Nonostante l'esplicito avallo al metodo di Lachmann (Mommsen 1862, 409 = Id. 1905, 109), Mommsen nella *constitutio textus* del Digesto finisce per essere un precursore di Joseph Bédier (1864-1938) con F nel ruolo di *bon manuscript*, una scelta resa graficamente evidente dall'impiego del corsivo a segnalare quando il testo scelto si distacca da F. A tal proposito è incisivo Dario Mantovani: «si potrebbe dire – pur con qualche forzatura – che l'edizione mommseniana si basa su una nuova collazione dell'edizione di Torelli con il *codex Florentinus*» (Mantovani 2017, 259).

<sup>14</sup> Krueger 1867, 12-19. I quattro codici sono: C (Montecassino, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale, 49); T (Berlino, Staatsbibliothek, Lat. fol. 272); O (Berlino, Staatsbibliothek, Lat. fol. 273) e Q (Berlino, Staatsbibliothek, Lat. fol. 275).

<sup>15</sup> Cfr. Mommsen, *Praefatio* (ed. maior), xxxxi. Nel caso della c. *Tanta*, la lettera S ovviamente non indica il *Codex Secundus*, capostipite della *littera vulgata*, cfr. Mommsen, *Praefatio* (ed. maior), lxxxv.

<sup>16</sup> T presenta una lacuna che comprende parte della c. *Deo Auctore* (da §12 *applicare*) e arriva fino a c. *Tanta* §8 (*et fideiussoribus et mandatoribus*).

quattro manoscritti: FCRM, dove F è naturalmente il *Codex Florentinus*, C il manoscritto cassinato già visto in Mommsen con il medesimo *siglum*, R il codice berlinese che Mommsen indicava con la lettera O, mentre M (Montpellier, Bibliothèque Interuniversitaire, Section de Médecine H 82) è un testimone del *Codex Iustinianus* che non compare tra quelli utilizzati da Mommsen per la *constitutio textus* della c. *Tanta* all'interno del Digesto.<sup>17</sup> Anche la scelta di Krueger è comunque *moderamini*.

1,17,2: ... *tam colligere quam certo moderamini tradere*.

moderamini CR<sup>b</sup>M<sup>b</sup> moderamine FR<sup>a</sup>M<sup>a</sup>

Tale scelta non rappresenta una novità, in quanto anche gli editori più antichi del Digesto si erano per lo più comportati in modo analogo.<sup>18</sup> La questione, tuttavia, andrebbe riconsiderata: l'ablativo *moderamine* non compare esclusivamente nella *Littera Florentina*, ma è anche la prima lezione di alcuni tra i codici del *Codex*, a confermarne la presenza in entrambe le tradizioni. Si rende quindi necessaria un'analisi dell'*usus* linguistico della parola – una prospettiva dichiaratamente estranea al piano editoriale di Mommsen<sup>19</sup> – analisi a cui affiancheremo poi uno studio del significato, condotto sia sul sintagma *certo moderamine* (§4), sia sull'impiego del termine *moderamen* nel linguaggio giuridico (§5).

Per quanto concerne la ricostruzione filologica del passo, è importante notare che il termine *moderamen*, usato per la prima volta da Ovidio (non a caso un poeta)<sup>20</sup>, conosce un impiego limitato dal punto di vista della declinazione, in quanto

<sup>17</sup> Probabilmente Mommsen lo esclude in quanto lo riteneva contaminato da F, cfr. Wallinga 1989, 34-37.

<sup>18</sup> *Moderamini* è lezione preferita già da Haloander (1529) e dai Fratres Kriegelii (1828-1843, i quali però non pubblicano la c. *Tanta* nel Digesto, limitandosi a rimandare al passo del *Codex* che la contiene), mentre *moderamine* è la scelta di Gebauer - Spangenberg (1776-1792).

<sup>19</sup> Mommsen, memore dei precedenti tentativi falliti di arrivare ad un'edizione del Digesto, come quelli di Henrik Brenkman (1681-1736) o di Eduard Schrader (1779-1860), entrambi arenatisi per via di un progetto editoriale troppo ambizioso, dichiarò programmaticamente che non avrebbe fondato la sua *constitutio textus* su peculiarità linguistiche come l'*usus*, altrimenti il lavoro non sarebbe mai giunto a compimento (cfr. Mommsen 1862, 408 = Id. 1905, 108: «die eigentlich philologische Durcharbeitung des Textes ... wird man von einem Herausgeber der Digesten nicht fordern dürfen, ohne damit das Werk von vorneherein zum Nichtfertigwerden zu bestimmen»). Tale scelta è ben sintetizzata da Varvaro 2017, 290 nell'osservazione che Mommsen «credendo nel detto secondo cui l'ottimo è nemico del buono» privilegiò la fattibilità dell'opera ad uno scrupolo filologico che avrebbe compromesso la realizzazione del progetto. La sua edizione, dunque, mira a ricostruire il testo non tanto giustiniano (impresa che con ogni probabilità lo stesso Mommsen giudicava impossibile), bensì quello che circolava in un certo momento storico così come attestato dai manoscritti sopravvissuti e soprattutto dal *codex Florentinus*, cfr. *supra* n. 11, Mantovani 2017, 259 e Milani 2019, 22-29. Per una lucida disamina dei limiti filologici dell'edizione mommseniana cfr. Röhle 1970 e la summa di Mantovani 2011. Per i tentativi precedenti al Mommsen di allestire un'edizione critica cfr. Stolte – van den Berg 1977; Milani 2019, 19-22.

<sup>20</sup> Nella prosa il termine inizia a diffondersi da Apuleio in poi, cfr. *ThlL* s.v. *moderamen* rr. 89.

viene utilizzato in prevalenza nei casi diretti singolari e plurali (*moderamen / moderamina*), mentre nei casi obliqui esso compare solo al singolare e solitamente all'ablativo (*moderamine*). Del tutto sporadico (e tardo) è invece l'impiego del genitivo singolare *moderaminis*,<sup>21</sup> mentre il dativo *moderamini* sembra conoscere una sola occorrenza,<sup>22</sup> un dato già notevolmente significativo per la *constitutio* del testo oggetto della presente discussione. Vi è di più: quando *moderamen* è impiegato all'ablativo, la parola – nella larghissima maggioranza delle occorrenze – è qualificata da un avverbio o, più spesso ancora, da un aggettivo. Tra i più usati spicca numericamente *iustum*, assai frequente nella letteratura cristiana,<sup>23</sup> ma al secondo posto vi è proprio *certum*, attestato soprattutto nelle opere di contenuto secolare e in preferenza in nesso ablativale: *mōdērāminē cērto*, aiutato da una prosodia che lo rende particolarmente adatto a chiudere l'esametro dattilico, ricorre lungo un arco diacronico piuttosto esteso.<sup>24</sup> A questa frequenza si contrappone la totale assenza del dativo *certo moderamini* o del costrutto *moderamini tradere*, ignoti alla letteratura latina.

Molti sono quindi gli elementi che inducono a riconsiderare l'ablativo, né si oppone l'*usus di trado*: seppur spesso costruito col dativo, un elemento che può aver determinato il passaggio da *certo moderamine* a *certo moderamini*, anche nella letteratura giuridica il verbo si trova attestato con l'ablativo di modo.<sup>25</sup> Sembra quindi plausibile la seguente ricostruzione del testo:

*ipsa vetustatis studiosissima opera iam paene confusa et dissoluta eidem viro excelso*  
[scil. Tribonianus] *permisimus tam colligere quam certo moderamine tradere.*

Sempre il *TbL* avanza l'ipotesi, del tutto plausibile, che il termine si sia formato in alternativa a parole come *moderatio* per ragioni metriche.

<sup>21</sup> Cfr. Auson. *grat.* 28; Symm. *epist.* 9,40,1; CT 8,5,47,1 (citato anche da C 12,50,12).

<sup>22</sup> Aug. *epist.* 166,5: *Deus dispositor temporum novit universitatis moderamini consonare.*

<sup>23</sup> Cfr. a titolo di esempio Amm. 15,10,7; 22,16,22; Aug. *g. c. Manich.* 2,220; Iuvenc. 2,575; *Proba cento, praef.* 2; Coripp. *Iob.* 2,337; 8,7; Ven. Fort. *car. m.* 5,8b,1.

<sup>24</sup> Cfr. Ov. *met.* 2,68; Sen. *prov.* 5,10; Claud. Don. *Aen.* 10,225 p. 322, 14; Marc. *med. car. m.* 11; Hp. *vict.* 1,10; Aug. *divers. quaest.* 46,2; CLE 1371. Tutti questi passi verranno citati per esteso e discussi *infra*, §4.

<sup>25</sup> Tra i molti esempi cfr. Cod. Iust. 4,64,6: *rebus certa lege traditis, si huic non pareatur, praescriptis verbis incertam civilem dandam actionem iuris auctoritas demonstrat*, dove torna il nesso tra l'aggettivo *certus*, *a*, *um* (in ablativo) + sostantivo, a formare un complemento di modo retto da *trado*. Altrettanto interessante, sia per la sua posizione, sia per il suo significato è *Constitutio Omnem* par. 11, dove c'è sia il dativo, sia l'ablativo (*incipite igitur legum doctrinam eis dei gubernatione tradere*), oppure Cod. Iust. 11,62,4: *neque enim magis commodamus nostra, quam tradimus ea iure domini*, in cui *trado* è nuovamente costruito col solo ablativo. Considerazione merita anche c. *Deo auctore*, 1: *hoc etiam nibilo minus observando, ut, si aliquid in veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis libris posuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformatis et ordini moderato tradatis*. Qui *trado* è sì costruito col dativo, ma l'elemento sostantivale è *ordo*, proprio l'accezione che a nostro giudizio *moderamen* nel passo in oggetto di questo studio non sembra avere. Va poi rilevato che, a differenza di *moderamini tradere*, la costruzione *ordini tradere* è attestata, cfr. Non. p. 454,18: *iniquus equestri ordini iudicia tradidit* e nuovamente *Constitutio Omnem* 9: *sed optimo ordini in nostris temporibus et hanc partem tradimus*.

### 3. Le traduzioni

Passiamo ora in rassegna le principali traduzioni del tratto oggetto della nostra ricerca; terremo conto solo di quelle più recenti (con l'eccezione per quella di Giovanni Vignali, assai diffusa nelle biblioteche universitarie), sia in italiano sia nelle principali lingue straniere. Va osservato che quasi tutte le traduzioni si basano sul testo in cui *moderamen* compare al dativo; fa eccezione solo quella del Vignali, che traduce *certo moderamine*, in quanto si basa sull'*editio princeps* del *Codex Florentinus* dei Torelli.<sup>26</sup>

Iniziamo, dunque, da questa traduzione:<sup>27</sup>

*E già comprendemmo nel Codice che si abbellà del nostro nome, le Costituzioni de' Principi, divise in dodici libri. Indi poi dando mano alla massima delle imprese commettemmo allo stesso illustre personaggio di raccogliere e di **coordinare con un ordine invariabile** tutte le opere le più conte dell'antichità, già confuse e sperperate...*

Come si può agevolmente notare l'espressione *certo moderamine tradere* è resa con 'coordinare con un ordine invariabile', ove la parola oggetto di esame è tradotta con 'ordine' in riferimento all'oggetto della compilazione (le opere giurisprudenziali antiche), e non al soggetto, Triboniano, cui Giustiniano affida il compito di dirigere i lavori compilatori. Si può anche notare come non appaia ben chiaro il significato dell'aggettivo 'invariabile' – che sembra voler rendere il senso di 'certo' – con cui è qualificato detto ordine.

Tale traduzione, per la sua notorietà e diffusione, è probabile che abbia esercitato una certa qual influenza successiva, ad esempio a orientare uno strumento autorevolissimo quale il *Thesaurus linguae Latinae*, la cui voce *moderamen* (1957) classifica c. *Tanta* 1 tra quella minoranza di occorrenze in cui il sostantivo significa *ordo, ordinatio*.<sup>28</sup> Data la presenza di tali *auctoritates*, non stupisce che anche le traduzioni che si sono succedute fino a nostri giorni abbiano mostrato pressoché omogenea adesione all'interpretazione "ordine".

Si prenda come esempio la traduzione di Maria Grazia Bianchini,<sup>29</sup> che ha come riferimento l'edizione di Mommsen e quindi la lezione *moderamini*:

*E già abbiamo riunito nel codice intitolato al nostro nome le costituzioni imperiali, distribuendole in dodici libri. In seguito, rivolgendoci ad un'impresa grandiosa, abbiamo dato incarico allo stesso eccelso collaboratore di raccogliere ed **ordinare sistematicamente** proprio le più qualificate opere giurisprudenziali dell'antichità, ormai sparse dovunque e confuse.*

Qui il termine *moderamen* non è tradotto con il sostantivo italiano 'ordine', ma si

<sup>26</sup> Per l'edizione dei Torelli cfr. *supra* n. 11.

<sup>27</sup> Vignali 1856 (Digesto, 1,19).

<sup>28</sup> Cfr. *ThLL* s.v. *moderamen* col. 1204 rr. 30-35. Il lemma, tuttavia, mostra alcune disattenzioni: a differenza di quanto avviene di solito, l'estensore (Adolf Lumpe) non registra né il carattere di *hapax legomenon* di *moderamini tradere*, né il fatto che questo insolito dativo venga riportato solo da una parte della tradizione.

<sup>29</sup> Bianchini 1983, 109.

preferisce rendere ‘*certo moderamini tradere*’, ricorrendo al verbo ‘ordinare’ accompagnato dall’avverbio ‘sistematicamente’.

Ritorna al sostantivo la più recente versione italiana della c. *Tanta*, apparsa nell’opera, in corso di completamento, di traduzione dell’intero Digesto.<sup>30</sup>

E invero, già in precedenza abbiamo riunito le costituzioni imperiali, ordinandole in dodici libri, nel codice che rifulge del nostro nome. In seguito, d’altro canto, affrontando una grandissima opera, abbiamo affidato alla stessa personalità eccelsa il compito sia di raccogliere nella loro integrità le opere dell’antichità più ricche di scienza, le quali erano per lo più sconvolte e smembrate, **sia di dar loro un determinato ordine.**

Come si può vedere ‘*moderamini*’ è reso con il sostantivo ‘ordine’, riferito sempre ai passi oggetto della compilazione – o meglio, se si segue da vicino il testo della costituzione, “le opere dell’antichità più ricche di scienza” (*vetustatis studiosissima opera*) – mentre l’aggettivo ‘*certo*’ è tradotto con ‘determinato’, in coerenza con l’interpretazione prescelta. Risulta così confermata, nella sostanza, la linea interpretativa che caratterizza anche le traduzioni prima riportate.

Non si discosta da tale linea la traduzione tedesca oggi di riferimento:<sup>31</sup>

Und so haben wie die kaiserlichen Konstitutionen schon früher zu zwölf Büchern geordnet und in einem Gesetzbuch zusammengefaßt, das mit unseren Namen erglänzt. Danna aber haben wir das eigentlich große Werk in Angriff genommen und demselben unvergleichlichen Mann die Aufgabe anvertraut, auch die höchst gelehrten rechtswissenschaftlichen Werke der Vergangenheit, die schon fast ganz in Wirrnis und Auflösung geraten waren, zu sammeln **und einer bestimmten Ordnung zu unterwerfen.**

Né sembra fare eccezione, pur esprimendosi in maniera più sfumata, la traduzione inglese:<sup>32</sup>

Now we have previously inserted the constitutiones of the emperors, arranged in twelve books, into a Codex, which is made illustrious by our name. After this, putting in hand a very great work, we entrusted to the same exalted man **the task of collecting together and transmitting, with a certain reduction in volume**, the most learned works of ancient times, already to some extent confused and fragmented as they were.

Ancora più libera la traduzione spagnola,<sup>33</sup> che non sembra attenersi alla lettera del passo:

Ya reunimos antes las constituciones imperiales recopiladas en un «Código» en doce libros que ostenta Nuestro nombre. Después emprendiendo la obra más importante, dimos permiso al mismo excelentísimo Triboniano **para que recopilara y redujera convenientemente las obras doctísimas de la antigüedad**, que se hallaban en gran confusión y desorden.

Come si vede l’espressione ‘*certo moderamini tradere*’ è resa molto liberamente con

<sup>30</sup> Schipani 2005, 40: la traduzione è dovuta a Fausto Gorla.

<sup>31</sup> Behrends – Knütel – Kupisch – Seiler 1995, 74.

<sup>32</sup> Watson 1998, lvi.

<sup>33</sup> D’Ors – Hernandez-Tejero – Fuentesca – Garcia-Garrido – Burillo 1968, 23.



‘*redujera convenientemente*’, sintagma che sembra alludere soprattutto al compito affidato ai compilatori di ‘ridurre’ in frammenti gli antichi scritti giurisprudenziali, in maniera ‘conveniente’, vale a dire tale da rispondere allo scopo di costruire una raccolta normativa contenente il solo diritto vigente e priva di contraddizioni; anche in questo caso il riferimento è soprattutto alle “*obras doctissimas de la antigüedad*” più che a Triboniano.

La traduzione francese,<sup>34</sup> infine, sembra scostarsi almeno in parte dalle traduzioni sopra riportate per recuperare il significato di ‘direzione’ del termine ‘*moderamen*’, ma ancora una volta quest’ultimo è posto in riferimento all’oggetto della compilazione, vale a dire ai passi dei giuristi, e non a chi ne dirigeva i lavori:

Nous avons certes déjà antérieurement mis ensemble les constitutions impériales rassemblées en douze livres dans le Codex qui brille de notre nom. Mais, par la suite, entreprenant un très grand ouvrage, ces travaux très zélés de l’ancien temps, maintenant presque confus et désagrégés, nous avons permis à ce même excellent homme tout de les rassembler que de **les remettre dans une direction certaine**.

La rassegna delle traduzioni di c. *Tanta* 1 ha quindi mostrato una preferenza verso l’accezione di “mettere ordine”, “ordinare in modo sistematico”, tentando però la resa formulare di un costrutto che, come abbiamo evidenziato nel §2, il latino in realtà non conosce: *moderamini tradere* non è mai attestato e lo stesso dativo *moderamini* conosce una sola occorrenza,<sup>35</sup> a fronte di una notevole diffusione dell’ablativo singolare. Di conseguenza, non sembra fuori luogo valorizzare la lezione di F *moderamine*, a formare con *certo* un complemento di modo che conosce un impiego diacronicamente ampio e – come vedremo – coerente nella sua accezione. A questa rassegna è dedicato il prossimo paragrafo.

#### 4. Certo moderamine nella letteratura latina

La prima comparsa di *certo moderamine* si trova in Ovidio a proposito del mito di Fetonte. Siamo in un punto centrale del racconto: Fetonte si è recato da Apollo alla ricerca della verità sulla propria origine. La versione della madre, la ninfa Climene, lo vorrebbe figlio di Apollo, ma questa discendenza divina si scontra con l’incredulità dei coetanei, che dileggiano il giovane e gli chiedono di dimostrarla coi fatti. Apollo riceve Fetonte nella sua reggia, conferma di essere suo padre e, come segno tangibile, gli promette che esaudirà un suo desiderio, qualunque esso sia. Quasi ovvia è la richiesta del giovane: mettersi per un giorno alla guida del carro del sole. Apollo esita: è un compito di estrema difficoltà, neppure Giove saprebbe farlo. Fetonte insiste e così Apollo, nel tentativo di dissuaderlo, descrive il percorso mettendone in evidenza i pericoli:

*ardua prima via est et qua vix mane recentes  
enituntur equi; medio est altissima caelo,  
unde mare et terras ipsi mihi saepe videre  
fit timor et pavida trepidat formidine pectus*

[Ov. *met.* 2,63-66]

<sup>34</sup> Gaurier 2017, 9.

<sup>35</sup> Cfr. *supra* n. 22.

Ripida è all'inizio la strada: all'alba i cavalli, benché freschi, a stento s'inerpicano. A metà corre nel punto più alto del cielo: guardare da lassù mare e terre spesso mette paura perfino a me e il cuore palpita di timore e sgomento.

Ancor più pericolosa, tuttavia, è la discesa:

*ultima prona via est et eget **moderamine certo**:  
tunc etiam quae me subiectis excipit undis,  
ne ferar in praeceps, Tethys solet ipsa vereri.*

[Ov. *met.* 2,68-69]

L'ultimo tratto è una discesa a strapiombo e necessita di una **guida salda**: in quei momenti anche Teti, che mi accoglie nelle onde sottostanti, ogni volta teme che io vada giù a capofitto.

Questi versi vengono poi citati *verbatim* da Seneca nel *De providentia*. Interessante è il contesto, in quanto gli esametri sono introdotti da una serie di considerazioni in cui si paragona la lotta contro la sorte al governo di una barca in tempesta, ambito in cui il passo ovidiano sembra particolarmente adatto proprio per la sua menzione della necessità di una guida ferma.<sup>36</sup>

Anche nel tardoantico *certo moderamine* continua a indicare l'azione del dirigere, come mostrano anzitutto le *Interpretationes Vergilianae* di Tiberio Claudio Donato (fine IV sec. d.C.):

*gubernacula Aeneas retinebat et velorum sinus **certo moderamine** temperabat.*

[Claud. Don. *Aen.* 10, 225 p. 322, 14]

Enea teneva saldamente il timone e **con mano sicura** regolava il gonfiarsi delle vele.

Se i casi visti finora utilizzano *certo moderamine* in riferimento ad una guida effettiva (il carro, la nave), anche là dove l'uso è metaforico l'accezione continua a collocarsi nella sfera semantica della *gubernatio* o della *moderatio*, quest'ultima ben evidente nelle due occorrenze rinvenibili nella letteratura medica. Il primo caso è contenuto nel carne in esametri con cui Marcello Empirico (IV-V sec. d.C.) conclude il suo trattato farmacologico:

*Istic repperies per nomina perque medellas*

<sup>36</sup> Sen. *prov.* 5,9-10: *Vt efficiatur vir cum cura dicendus, fortiore fatus opus est. Non erit illi (scil. sapienti) planum iter: sursum oportet ac deorsum eat, fluctuetur ac navigium in turbido regat. Contra fortunam illi tenendus est cursus; multa accident dura, aspera, sed quae molliat et conplanet ipse. Ignis aurum probat, miseria fortes viros. Vide quam alte escendere debeat virtus: scies illi non per secura vadendum. "Ardua prima via est et qua vix mane recentes..."* (perché si faccia un uomo degno di essere nominato con riguardo, c'è bisogno di una fibra più forte. Per lui il cammino non sarà piano: è necessario che vada su e giù, che sia sballottato dai flutti e che regga la sua barchetta nella burrasca. Dovrà mantenere la rotta contro la sorte; capiteranno molti eventi duri, aspri, che starà a lui ammorbidire e appianare. Il fuoco prova l'oro, la sventura gli uomini forti. Guarda quanto in alto deve salire la virtù: capirai che non deve passare per luoghi sicuri. "Ripida è all'inizio la strada...").

*descriptas species et pondera mensurarum  
congrua, quae sapiens sumes **moderamine certo**.*

[Marc. med. carm. 9-11]

Qui troverai per nome e per rimedi  
descritti gli ingredienti e le congrue quantità  
che tu, da sapiente, impiegherai **con mano sicura**.<sup>37</sup>

Nuovamente a chiudere l'esametro, *moderamine certo* anche nella letteratura tecnica continua a oscillare tra l'idea di guida e quella di misura razionale, come indicato sia dall'invito a essere *sapiens* sia dalla successiva descrizione del medico ideale.<sup>38</sup>

Il nesso compare anche nel *De victu*, traduzione latina tardontantica (VI secolo circa) del Περί διαίτης di Ippocrate.<sup>39</sup>

*Vno autem verbo omnia exornavit **certo moderamine** sibi aderentia ignis quae in corpore ad imitationem universitatis fecit comparatione maiorum ad minimam et minorum ad maximam.*

[Hp. vict. 1,10.]

Del resto, per dirla in breve, il fuoco **con guida calda** fece ogni cosa conforme a sé, e nel corpo agì a imitazione dell'universo, assimilando gli elementi maggiori ai minimi e i minori ai massimi.

Dal confronto col greco si nota che, pur in un contesto di buona fedeltà all'originale, *certo moderamine* è un'aggiunta del traduttore latino.<sup>40</sup> A confermarne un'accezione più vicina all'indirizzo regolatore tipico della *gubernatio* è il prosieguito del testo, dove il verbo *gubernare* (nella variante tarda *gub-*)<sup>41</sup> compare per due volte nello spazio di poche righe e sempre riferito all'azione del fuoco.

*Calidissimus et fortissimus ignis propter quod itaque omnia tenet et singula **gubernat** secus naturam, intractabilis et visum et tactum, in hoc anima, sensus, prudentiam, motus, incrementum, deminutio, inmutatio, somnus, vigiliae. Hic omnia in omnibus **gubernat** et haec illaque ciens.*<sup>42</sup>

<sup>37</sup> «...which you, being a wise man, will control unerringly» è la recente traduzione di Cilliers 2018, 134.

<sup>38</sup> Marc. med. carm. 12-15: *Ne fallare, vide, neu quae sunt parva saluti / Vertat in exitium non solers cura medentis. / Sume igitur medicos pro tempore proque labore / Aetatisque habitu summa ratione paratos* («bada di non sbagliare e che un rimedio maldestro del medico non trasformi in danno ciò che per la guarigione è stato preparato. Scegli quindi medici dotati del massimo raziocinio e attrezzati nei confronti delle circostanze ambientali, del tipo di malattia e della condizione data dall'età»).

<sup>39</sup> Cfr. Deroux – Joly 1978; Jouanna 2015. Per ulteriori riferimenti bibliografici cfr. la raccolta *on-line* di Fichtner 2017.

<sup>40</sup> Hp. Vict. 1,10: ἐνὶ δὲ λόγῳ πάντα διεκοσμήσατο κατὰ τρόπον αὐτὸ ἐωυτῷ τὰ ἐν τῷ σώματι τὸ πῦρ, ἀπομίμησιν τοῦ ὅλου, μικρὰ πρὸς μεγάλα καὶ μεγάλα πρὸς μικρά: («in sostanza: ogni cosa fu disposta dal fuoco nel corpo in conformità con se stesso, così che il corpo fu una copia del tutto, il piccolo rispetto al grande e il grande rispetto al piccolo» trad. Carena 2020).

<sup>41</sup> Cfr. *Tbll* s.v. *guberno* rr. 35-38.

<sup>42</sup> *Ibid.* Così l'originale greco: τὸ θερμότατον καὶ ἰσχυρότατον πῦρ, ὅπερ πάντων ἐπικρατέεται, διέπων ἅπαντα κατὰ φύσιν, ἄϊκτον καὶ ὄψει καὶ ψαύσει, ἐν τούτῳ ψυχὴ, νοός, φρόνησις, αὔξεισις,

Il fuoco più caldo e più forte, per il fatto che in questo modo regge tutte le cose e le governa singolarmente secondo natura, impercettibile alla vista e al tatto; in lui vi è l'anima, la sensazione, la saggezza, il movimento, la crescita, la diminuzione, il mutamento, il sonno, la veglia. Governa tutto dappertutto e muove questo e quello.

*Certo moderamine* non è poi estraneo alla letteratura cristiana, che peraltro usa *moderamen* (e in particolare l'ablativo *moderamine*) con una frequenza sconosciuta alle opere di contenuto secolare.<sup>43</sup> Il nesso viene impiegato da Agostino nel *De diversis quaestionibus octoginta tribus*, datato al 397 d.C.:

*Quis autem religiosus et vera religione imbutus, quamvis nondum haec possit intueri, negare tamen audeat, immo non etiam profiteatur, omnia quae sunt, id est, quaecumque in suo genere propria quadam natura continentur ut sint, auctore Deo esse procreata, eoque auctore omnia quae vivunt vivere, atque universalem rerum incolumitatem ordinemque ipsum, quo ea quae mutantur suos temporales cursus certo moderamine celebrant, summi Dei legibus contineri et gubernari?*

[Aug. *divers. quaest.* 46, 2]

Del resto, quale persona religiosa e imbevuta di vera religione, per quanto non possa ancora intuire tali realtà, oserà negare – anzi non confesserà piuttosto! – che tutto ciò che esiste, ovvero ciò che per esistere è tenuto insieme nel suo genere da una certa natura propria, non è stato creato da Dio? E che per opera sua vive tutto ciò che vive e che la conservazione universale delle cose e l'ordine stesso in base al quale le cose soggette a mutamento percorrono i loro cicli temporali **con regolarità certa**,<sup>44</sup> non sono tenute insieme e governate dalle leggi del sommo Dio?

In questo caso, seppur il campo semantico di *ordo* sia presente, continua a essere percepibile l'allusione ad una guida salda e razionale, come reso nuovamente esplicito dal seguito:

*Quo constituto atque concesso, quis audeat dicere Deum irrationabiliter omnia condidisse? Quod si recte dici vel credi non potest, restat ut omnia ratione sint condita.* [Ibid.]

Ammessi e concessi tali principi, chi oserà affermare che Dio abbia creato tutto in maniera irrazionale? Se questo non si può legittimamente né affermare né credere, allora è certo che tutto è stato creato secondo ragione.

Un'ulteriore attestazione è contenuta in un *carmen ephigraphicum*, l'epitaffio funebre in distici elegiaci di Andrea vescovo di Formia (459-529), a noi noto grazie ad

κίνησις, μείωσις, διάλλαξις, ὕπνος, ἐγρήγορις· τοῦτο πάντα διὰ παντὸς κυβερνᾷ, καὶ τὰδε καὶ ἐκεῖνα, οὐδέποτε ἀτρεμίζον. «Il fuoco più caldo e più forte, dominatore di ogni cosa e regolatore (διέπων) di ogni cosa secondo natura, impercettibile alla vista e al tatto, è la sede dell'anima, della mente, del pensiero, della crescita, del movimento, della diminuzione, del mutamento, del sonno, del risveglio. Tutto governa (κυβερνᾷ), sempre, ogni cosa, senza posa» (trad. C. Carena).  
<sup>43</sup> Delle 148 occorrenze dell'ablativo *moderamine* nel latino dalle origini fino al VI sec. d.C. elencate dalla Library of Latin Texts Online (LLT-O), la collezione digitale ad oggi più completa, i testi cristiani sono oltre 130.

<sup>44</sup> «A certain regularity» anche per la traduzione inglese di Mosher 1982; «con precisa regolarità» per Ceriotti 1995, mentre la traduzione francese di Beckaert 1952 preferisce «suivant une loi définie».

alcune copie cinquecentesche.<sup>45</sup> Ancora una volta, *moderamine certo* suggerla l'esametro e si riferisce ad azioni di guida.

*Numquam de manibus tibi lex diuina recessit,  
Eloquium d(omi)ni uixit in ore tuo.  
Romanamque prius decorauit presbyter urbem,  
Culminis auctus honor hic dedit esse patrem.  
Districtus sub iure pio et moderamine certo,  
Vtque bonus pastor textit ab hoste gregem.*

(CLE 1371 = CIL X 6218 = EDR154656)

Mai dalle mani la legge divina ti sfuggì  
la parola del Signore visse sulla tua bocca.  
L'Urbe romana dapprima adornò come prete,  
promosso all'onore del vertice qui fu padre.  
Fermo sotto la legge divina e **con guida sicura**  
come il buon pastore protesse dal nemico il gregge.

L'analisi delle occorrenze del sintagma *certo moderamine* nella latinità ne ha messo in evidenza l'appartenenza alla sfera semantica della *gubernatio*, un primo dato che deve essere tenuto in considerazione nella valutazione delle traduzioni di *c. Tanta* 1. Tale indagine, tuttavia, non può prescindere da un più ampio confronto con l'uso del sostantivo *moderamen* nel linguaggio giuridico.

### 5. Moderamen nel linguaggio giuridico

Quattordici sono le occorrenze del termine nel linguaggio giuridico, oltre a quella di *c. Tanta*, 1, che risultano da un controllo tramite gli usuali motori di ricerca romanistici (per esempio BIA). Un'unica occorrenza è rinvenibile nel Digesto: si tratta di un passo tratto dal libro *de officio consulis* di Ulpiano:

D. 2.12.7 (Ulp. 1 *de off. cons.*): *Oratione quidem diui Marci amplius quam semel non esse dandam instrumentorum dilationem expressum est: sed utilitatis litigantium gratia causa cognita et iterum dilatio tam ex eadem quam ex alia provincia secundum moderamen locorum impertiri solet, et maxime si aliquid inopinatum emergat (...).*<sup>46</sup>

Il brano attiene a una tematica processuale verosimilmente relativa alla *cognitio extra ordinem*, vale a dire l'ammissibilità di un secondo rinvio da accordarsi alle parti per la produzione di documenti;<sup>47</sup> il giurista, dopo aver ricordato che un'*oratio in senatu habita* di Marco Aurelio escludeva che si potesse concedere un rinvio a tal

<sup>45</sup> Per la storia di questo testo cfr. Gasperini 1996.

<sup>46</sup> Anche in questo caso l'apparato critico dell'*editio maior* di Mommsen (*op. cit.*, I, 58) menziona la diversa versione di alcuni manoscritti [Paris, Bibliothèque Nationale de France lat. 4450 (P) e Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1406 (V)], che anziché *moderamen* hanno *moderationem*, il che sembra ricondurre comunque l'impiego di *moderamen* all'area semantica di *moderatio*, come diremo meglio anche *infra*.

<sup>47</sup> Sul passo v., anche per rinvio a ulteriore bibliografia, Arcaria 2003, 176 ss., che dà conto delle ipotesi interpolazionistiche prospettate in dottrina.

fine oltre al primo, precisa che nella prassi, contrariamente a quanto stabilito nella citata *oratio*, si soleva concedere per l'*utilitas* dei litiganti, *causa cognita*, anche un ulteriore rinvio *secundum moderamen locorum*: tale ultima espressione farebbe riferimento alla *consuetudo* o *mos regionis, provinciae, loci*, dunque a una regolamentazione locale,<sup>48</sup> comportante un'eccezione alla regola generale stabilita dall'*oratio divi Marci*, eccezione su cui si sarebbe potuta basare – appunto *causa cognita* – la concessione del secondo rinvio. In questo caso *moderamen* sembra impiegato per indicare una sorta di criterio o precetto locale, idoneo a moderare la rigidità della norma imperiale che concedeva un solo rinvio per la produzione dei documenti; da questo punto di vista il termine assume anche un significato riconducibile a *moderatio*, tanto che alcuni manoscritti, come ricordato,<sup>49</sup> hanno tramandato *moderationem*, anziché *moderamen*.

Il più frequente impiego di *moderamen* si riscontra, però, nel linguaggio normativo tardoantico. Il termine è attestato in tredici costituzioni, esclusa c. *Tanta*, 1 oggetto del nostro studio. Qui di seguito procederemo a una loro breve disamina. Va innanzitutto detto che, oltre a c. *Tanta*, 1, quattro di queste appartengono al regno di Giustiniano e sono quindi di sicuro rilievo per la nostra indagine. La prima, importante, occorrenza che va menzionata, è riscontrabile C. 1,27,2, costituzione emanata nel 534 per regolamentare l'amministrazione militare della nuova provincia d'Africa appena riconquistata,<sup>50</sup> nel *principium* della quale si legge:

C.1,27,2,pr.: *In nomine domini nostri Ihesu Christi ad omnia consilia omnesque actus semper progredimur. Per ipsum enim imperii iura suscepimus, per ipsum pacem cum Persis in aeternum confirmavimus, per ipsum acerbissimos hostes et fortissimos tyrannos deiecimus, per ipsum multas difficultates superavimus, per ipsum et Africam defendere et sub nostrum imperium redigere nobis concessum est, per ipsum quoque, ut nostro moderamine recte gubernetur et firme custodiat, confidimus.*

In questo *incipit* la costituzione richiama con breve sintesi la dottrina della derivazione divina del potere imperiale (*per ipsum enim imperii iura suscepimus*, ove *ipsum* è appunto Gesù Cristo), che non di rado viene ricordata nelle fonti giustiniane, in particolare nelle costituzioni introduttive del *Corpus Iuris*.<sup>51</sup> L'opportunità di questo richiamo deriva dal fatto che questo provvedimento intende dare, come detto, una regolamentazione giuridica all'amministrazione militare dei territori africani appena riconquistati. Giustiniano, perciò, sottolinea solennemente l'ausilio divino, il quale si è manifestato e si manifesta per tutti gli atti compiuti dall'imperato-

<sup>48</sup> Così già Pernice 1901, 79 e n. 2; più di recente, Arcaria 2003, 180 e n. 102.

<sup>49</sup> V. *supra* n. 46.

<sup>50</sup> La costituzione, per così dire, gemella, C. 1,27,1, anch'essa del 534, è invece dedicata all'amministrazione civile dell'Africa.

<sup>51</sup> Per esempio, nella sola c. *Tanta* si possono riscontrare riferimenti a Dio nei seguenti paragrafi: *praef.*; 1; 6b; 12; 13(14); 18; 19; 23; i passi segnalati hanno corrispondenza anche nella c. Δέδωκεν, tranne l'*incipit* in cui quest'ultima menziona direttamente Dio (Δέδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός), mentre la c. *Tanta* ricorre alla perifrasi *divinae humanitatis providentia*.

re, a partire, appunto, dal momento dell'attribuzione del potere imperiale;<sup>52</sup> stante lo scopo per cui è emanata, la costituzione rammenta – come manifestazione del favorevole intervento divino – il raggiungimento della 'pace eterna' con i Persiani e il superamento delle tante difficoltà che ha permesso di ricondurre l'Africa sotto l'*imperium* romano.<sup>53</sup> Con l'aiuto divino, perciò, l'Africa sarà rettamente governata grazie al *moderamen* dell'imperatore e protetta con fermezza. In questo contesto la parola *moderamen* può essere tradotta con 'guida', 'direzione', e rafforza il significato del verbo *gubernare*. Degno di nota è anche il fatto che la parola è impiegata all'ablativo (*moderamine*) ed è accompagnata dall'avverbio *recte*. Il raffronto con il sintagma di c. *Tanta*, 1, oggetto del nostro esame è eloquente: a distanza di pochi mesi – c. *Tanta* è del dicembre del 533, C. 1,27,2 risulta emanata alle Idi di aprile del 534 – la Cancelleria giustiniana impiega lo stesso termine (*moderamen*), probabilmente nello stesso caso (ablativo), accompagnato rispettivamente da un aggettivo (*certo*) e da un avverbio (*recte*) che paiono appartenere alla stessa sfera valoriale. Sembra dubbio, pur se astrattamente possibile, che il significato di *moderamen* sia discordante o, quanto meno, dissimile nelle due costituzioni. Appare invece più probabile che anche in c. *Tanta*,1, il termine, in unione con *certum*, indichi 'la salda guida', 'la salda direzione' di Triboniano, così come in C. 1,27,2.pr. la frase *per ipsum quoque, ut nostro moderamine recte gubernetur et firme custodiatur, confidimus* ("grazie anche allo stesso [Gesù Cristo] confidiamo che l'Africa sia governata rettamente sotto la nostra guida e sia fermamente protetta") contiene, in sostanza, l'espressione del concetto che si può riassumere con 'giusto governo', 'giusta guida' dell'imperatore.

Un altro esempio di uso del termine *moderamen* nella legislazione giustiniana si riscontra in un provvedimento del 531 (C. 3,28,36), che interviene nella disciplina della c.d. successione necessaria, o contro il testamento, dei discendenti.<sup>54</sup> Il tratto che interessa è il seguente:

C. 3,28,36.1e: *Sic etenim filius suam habebit portionem integram et qualem leges et nostra constitutio definivit, et scriptus heres commodum quod ei testator dereliquit cum legitimo moderamine sentiet.*

Se ai figli è garantita la c.d. *portio legitima* (all'epoca di emanazione di questa legge ancora fissata nella misura di un quarto dell'asse ereditario), l'erede testamentario potrà conseguire per intero ciò che gli ha lasciato il testatore tenendo conto della misura, prevista dalle leggi, limitatrice del diritto di disporre per testamento del proprio patrimonio. *Moderamen* sembra avere qui il senso di 'misura moderatrice', come tale accostabile al sostantivo *moderatio* e al verbo *moderor*; l'aggettivo *legiti-*

<sup>52</sup> Puliatti 1980, 102, osserva che in C. 1,27,2 «la religiosità di Giustiniano...assume l'aspetto di una *devotio* ad indirizzo cristocentrico».

<sup>53</sup> Forse il richiamo all'aiuto divino in questa costituzione può esser stato anche suggerito dal fatto che i Vandali, che avevano occupato le province africane riconquistate dall'esercito giustiniano, erano ariani.

<sup>54</sup> Per una sintesi delle riforme giustiniane in tema di successione contro il testamento v., per tutti, Talamanca 1990, 771 s.

*mus* sembra tuttavia conservare al sintagma *cum legitimo moderamine* anche il significato di misura espressa dalla volontà legislativa, che fissa perciò una direzione da seguire in maniera indefettibile, una misura normativa di ‘governo’. Siamo forse qui in presenza anche di un espediente retorico, in base al quale si preferisce impiegare al posto del sostantivo *lex* il corrispondente aggettivo *legitimus*, così da usare il sostantivo *moderamen* in modo da supplire alla mancanza in latino di un aggettivo che esprima l’idea di ‘ciò che introduce una limitazione, una moderazione’, che avrebbe potuto in astratto accompagnare *lex* (l’aggettivo *moderatus*, non ha, in effetti, questa accezione). Comunque sia, neppure il significato di *moderamen* attestato in questa fonte giustiniana pare riconducibile a quello che le traduzioni di c. *Tanta*, 1 riportate *supra* paiono attribuire al termine.

Le altre occorrenze giustiniane sono testimoniate da due Novelle dell’imperatore, Nov. 34 e Nov.36, entrambe del 535, di cui ci è pervenuto solo il testo latino. Nov. 34 dispone limiti ai tassi d’interesse applicati ai mutui, sia in denaro sia in sementi, accesi con i coloni liberi. Nell’epilogo la costituzione ordina ad Agerochio, il governatore dell’*Haemimontus* a cui è diretta, di curare che le misure previste siano applicate in tutta la provincia:

Nov. 34. epil.: *Haec igitur quae a nobis statuta sunt claritas tua in omni provincia quae tuo moderamine gubernatur observare festinet (...).*

Come si può agevolmente notare, anche in questo caso *moderamen* è posto in stretto rapporto con *gubernare/gubernatio*, assumendo così il significato di ‘guida’ moderatrice ed è così facilmente accostabile all’impiego di tale terminologia riscontrato in C. 1,27,2,pr. (*nostro moderamine recte gubernetur*). Passiamo ora alla Nov. 36 (diretta a Salomone, prefetto del pretorio d’Africa) che interviene a regolamentare in via transitoria e a limitare le rivendiche di beni ingiustamente sottratti ai legittimi proprietari durante la dominazione vandala dei territori africani recentemente conquistati:

Nov. 36. pr.: (...) *Nuper itaque in Africa nostra, quam deus Romanae ditioni nostris vigiliis subiugavit, sacram pragmaticam sanctionem promulgavimus, ut omnes quae iam Vandalicis temporibus amiserunt ea possint a detentatoribus iniustis tam abstrahere quam sibimet vindicare, et quinquennale spatium statuimus intra quod liceret hoc facere. Quam sanctionem in suo quidem robore manere volumus, sed cum certo moderamine certaue definitione, ut non liceat Afris tam proluxa annositate elapsa et antiquis generibus paene deletis calumnias veteres resuscitare et invicem sibi molestias ingerere et in tanta pace bella gerere intestina.*

Come si può notare qui il sostantivo *moderamen* è usato all’ablativo insieme all’aggettivo *certum* e forma significativamente l’esatta endiadi riscontrata in c. *Tanta*, 1. La Nov. 36 vuole cioè sottolineare che le misure in essa previste vanno a ‘moderare’ e ‘delimitare’ con certezza quelle previste da una precedente *pragmatica sanctio*. Anche in questo caso il significato di *certum moderamen* non sembra collimante con quello che emerge dalle traduzioni di c. *Tanta*, 1 sopra ricordate.

Merita ancora una specifica attenzione l’uso di *moderamen* riscontrabile in una costituzione di Giustino I, emanata nel 521, stante la vicinanza temporale del testo



rispetto alle occorrenze strettamente giustiniane. Si tratta di C. 6,22,8,pr., che consente ai non vedenti, a certe condizioni, di redigere il testamento nella c.d. forma nuncupativa:

*Hac consultissima lege sancimus, ut carentes oculis seu morbo vel ita nati per nuncupationem suae condant **moderamina** voluntatis, praesentibus septem testibus, quos aliis quoque testamentis interesse iuris est, tabulario etiam (...).*

I *moderamina voluntatis* di questa fonte sono le indicazioni o, forse meglio, le direzioni della volontà del testante, espresse tramite una dichiarazione orale solenne, ove il termine *nuncupatio* pare alludere alle antiche *nuncupationes* tramite le quali si poteva modellare l'arcaica *mancipatio* per finalità diverse dal semplice trasferimento della proprietà delle *res Mancipi*, e, dunque, anche per finalità successorie. Anche in questo caso l'accezione di *moderamen* sembra lontana da quella delle riferite traduzioni di c. *Tanta*, 1 e appare esprimere l'idea di indirizzo regolatore delle disposizioni testamentarie.

A risultati analoghi si perviene se si sottopongono a esame le altre ricorrenze di *moderamen* nel linguaggio normativo tardoantico. Si trascrivono qui di seguito, per comodità del lettore, i tratti delle costituzioni imperiali che interessano:

C. 6,61,5,1 (a. 473): *Quamvis ergo significatione nominis maritus vel uxor post coeptum matrimonium intellegatur, ex quo videlicet inducta est dubietas, attamen, quia consequens est ambiguas atque legum diversis interpretationibus titubantes causas benigne atque **naturalis iuris moderamine temperare**, non piget nos in praesenti quoque negotio, de quo sublimitas tua suggessit, aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti opinionem sequi.*

Nov. Theod. 11,pr. (a. 439): *Cum in omnibus rebus tum vel **maxime moderamen desideratur in legibus**, per quas delinquentes pro qualitate criminum convenit emendari. (...).*

Nov. Theod. 12,1 (a. 439): *Sed in repudio mittendo culpaque divortii perquirenda **durum est veterum legum moderamen excedere**. Ideo constitutionibus abrogatis, quae nunc maritum, nunc mulierem matrimonio soluto praecipiant poenis gravissimis coerceri, hac constitutione repudii culpas culparumque coerciones ad veteres leges responsaque prudentium revocare censemus, Florenti parens karissime atque amantissime.*

CT. 11,30,64,pr. (a. 412): *pr. Non ignoramus post interpositam provocationem in causis fiscalibus antiquitus constitutum, ut viginti dies constituti intra provinciam videantur et ut sacri auditorii cognitores divinae domus negotia terminarent, ex contigua vero provincia intra quadraginta dies negotia universa discingerent. Verum **serenitas nostra certum moderamen invenit**. Praecipimus itaque, ut praeter hos viginti dies, quos lex augusta constituit, viginti alios iungeremus. Quorum quidem omnium haec erit forma servanda, ut, quocumque die ex adiectis viginti diebus fuerit negotium peroratum, sacri auditorii habere reverentiam iudicetur sitque ultimus, etiamsi non quadragensimus comprobatur. (...).*

CT. 1,10,4<sup>55</sup> (a. 391): *Comperimus inconsulto praefecto urbis ac penitus ignorante rap-*

<sup>55</sup> Una sintesi del testo è in C. 1,28,4, che mantiene la frase evidenziata in neretto.

*tos ad supplicium mercatores corporalibus affectos iniuriis, gravis insuper multae acerbitate nudatos. Cum igitur omnia corporatorum genera, quae in Constantinopolitana urbe versantur, universos quoque cives atque populares praefecturae urbanae regi moderamine recognoscas, si cuiuspiam fortasse personam fisci flagitabit examen vel in aliquem horum similis posthac redundabit invidia, is non per officium palatinum, sed per apparitionem sedis urbanae cognoscendo negotio praeparatus ad eum cognitorem, cui urbs tota subiacet, deducetur, ut ab eo possit audiri aut, si necessitas suaserit, ad iudicium tuum te petente transmitti.*

CT. 8,5,47,1<sup>56</sup> (a. 385): *Et quoniam veredorum quoque cura pari ratione tractanda est, sexaginta libras sella cum frenis, triginta quinque vero averta non transeat, ea condicione, ut, si quis praescripta moderaminis imperatorii libramenta transscenderit, eius sella in frustra caedatur, averta vero fisci viribus deputetur.*

CT. 14,6,3 (a. 365): (...) *A curialibus vero tuscis nungentarum vehum, quas inferre per singulos annos cogebantur, sarcinam sub ea condicione praecipimus amoveri, ut, si quando necessitas novi operis extiterit, id ipsum in notitiam nostram suggestionibus iudicum perferendum quid addendum vel quatenus inferendum sit, nostrae deliberationis moderamine sanciat.*

CT. 8,18,4 (a. 339): (...) *Si quis vero ex paterno genere vel amicis paternis quacumque ratione reliquerit, id simili iustitiae moderamine ad patrem aut ad patris genus pertineat, ut ex utraque familia manantes facultates singulis quibuscumque cessisse potius quam adeptae esse videantur.*

Senza ripercorrere in maniera analitica tutti i testi, ci limitiamo a notare come *moderamen* sia sempre impiegato nel senso di ‘indirizzo regolatore’, di ‘gubernatio’, pur quando si intende esprimere anche l’idea di una ‘moderazione’, di una ‘limitazione ragionevole’. Così, l’idea diretta di ‘gubernatio’ sembra maggiormente presente laddove le costituzioni fanno riferimento al *moderamen* del *ius naturale* (C. 6,61,5,1), del *praefectus urbi* (CT. 1,10,4), della *iustitia* (CT. 8,18,4). In altri casi pare più evidente l’accezione di ‘misura che modera’, che ‘pone dei limiti’, accezione che si può ricavare dal contesto in cui di volta in volta è impiegato il termine *moderamen*: così in Nov. Theod. 11,pr. (*maxime moderamen desideratur in legibus*), la costituzione utilizza tale affermazione generale per introdurre delle misure che limitano le sanzioni civili per le madri tutrici che non ottemperino in maniera rigorosa ai doveri derivanti dall’esercizio della tutela sui figli; così pure in Nov. Theod. 12,1, che dichiara di abrogare le misure limitatrici del divorzio unilaterale emanate dagli imperatori precedenti, per ritornare alle norme più ‘moderate’ previste dalle *veteres leges responsaque prudentium*; in CT. 11,30,64,pr. si definisce *moderamen* la misura volta a raddoppiare nelle cause fiscali i termini per la decisione in grado di appello davanti al tribunale imperiale (in questa occorrenza è degno di nota l’uso dell’aggettivo ‘certum’ per qualificare *moderamen*, esattamente come in c. *Tanta*, 1); CT. 8,5,47,1 impone dei limiti di peso per sella, finimenti e bagaglio dei cavalli del *cursus publicus*, prevedendo sanzioni per chi non li rispetti (per chi *praescripta moderaminis imperatorii libramenta trascenderit*); infine CT. 14,6,3 dispone che i

<sup>56</sup> Ripresa in parte e con modifiche da C. 12,50,12.

curiali della Tuscia siano esentati dagli oneri di trasporto del materiale edile diretto a Roma, salvo il caso di necessità dovute alla costruzione di una nuova opera; in tale evenienza, però, dovrà essere lo stesso imperatore a determinare l'impegno richiesto a detti curiali, con una decisione indicata con il termine *moderamen* (*nostrae deliberationis moderamine*) quasi a voler rimarcare l'aspetto di ponderatezza, di *moderatio*, che così l'imperatore implicitamente promette.

Al di là dell'oscillazione tra il significato di *gubernatio* e quello di *moderatio* con le correlative sovrapposizioni anche solo parziali, in nessuno di questi testi si può constatare un uso di *moderamen* avvicicabile all'interpretazione che emerge dalle traduzioni di c. *Tanta* 1 che abbiamo riportato al §3. Ugualmente confermano le osservazioni sintattiche del §2: anche nel linguaggio giuridico *moderamen* viene usato di preferenza all'ablativo singolare; a fronte di quattordici occorrenze del termine (escludendo c. *Tanta* 1), otto sono le sue comparse all'ablativo, mentre minoritari sono gli impieghi di *moderamen* (quattro casi), *moderamina* e *moderaminis* (una comparsa a testa).

#### 6. Conclusioni: Certo moderamine tradere e la fase iniziale di redazione dei Digesta

Il confronto sopra svolto tra il punto di c. *Tanta*, 1 in esame e l'impiego del termine *moderamen* nelle fonti giuridiche e in quelle letterarie, conduce a proporre le seguenti conclusioni:

- in c. *Tanta*, 1 sembra preferibile la lezione *moderamine*, all'ablativo, anziché *moderamini* al dativo come vorrebbe Mommsen;
- il significato del sintagma *certo moderamine* va ricercato nell'ambito della sfera semantica delle parole italiane 'guida', 'direzione', 'governo' (*gubernatio*), che *moderamen* ha in genere nell'uso sia giuridico, sia poetico e letterario, con non secondaria allusione alla 'moderazione' con cui la 'guida' o il 'governo' vengono esercitati;
- una preziosa conferma in proposito può essere tratta dalla stessa c. *Tanta*, che al par. 9, *in fine*, ricorda ancora il ruolo di direzione svolto da Triboniano nella redazione dei *Digesta*, con le seguenti parole: *Et cum omnes* [i commissari] *in unum convenerunt gubernatione Triboniani viri excelsi, ut tantum opus nobis auctoribus possint conficere, deo propitio in praedictos quinquaginta libros opus consummatum est*; questo passo trova un significativo riscontro in c. *Deo auctore*, 3, in cui Giustiniano, ordinando la compilazione dei *Digesta*, sottolinea come tutto il lavoro sia da svolgere sotto la *vigilantissima gubernatio* di Triboniano:<sup>57</sup> il parallelo con il *certum moderamen* di c. *Tanta*, 1, appa-

<sup>57</sup> C. *Deo auctore*, 3: *Et ad tuae sinceritatis optimum respeximus ministerium tibi quoque primo et hoc opus commisimus, ingeni tui documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis, et iussimus quos probaveris tam ex facundissimis antecessoribus quam ex viris disertissimis togatis fori amplissimae sedis ad sociandum laborem eligere. His itaque collectis et in nostrum palatium introductis nobisque tuo testimonio placitis totam rem faciendam permissimus, ita tamen, ut tui vigilantissimi animi gubernatione res omnis celebretur.*

re eloquente. D'altro canto, come abbiamo visto, il rapporto tra *moderamen* e *gubernatio* è esplicitamente presente in altre testimonianze giustiniane non attinenti ai lavori di compilazione e così, in particolare, in C. 1.27.2.pr., ove è riferito ai compiti dello stesso imperatore (*nostro moderamine recte gubernetur*) e in Nov. 34,epil. in relazione ai compiti di un governatore di provincia (*claritas tua in omni provincia quae tuo moderamine gubernatur...*), a riprova che il sintagma è impiegato non solo a designare le funzioni imperiali, ma anche quelle dei suoi collaboratori.

Sulla base di questi assunti si può perciò sostenere che *certo moderamine* in c. *Tanta*, 1 vada riferito a Triboniano, il *vir excelsus* a cui Giustiniano ha affidato il compimento del *maximum opus*. Se così è, la traduzione del passo in esame potrebbe essere la seguente:

*In seguito, invero, affrontando una grandissima opera, allo stesso eccelso uomo abbiamo concesso tanto di raccogliere quanto di trasmettere con salda guida le opere dell'antichità più ricche di scienza, per lo più confuse e smembrate.*

L'interpretazione del passo che emerge da questa traduzione sembra anche coerente con la narrazione dei lavori di compilazione contenuta nello stesso paragrafo 1 della costituzione<sup>58</sup> e consente di proporre altresì qualche ulteriore, breve riflessione sullo svolgimento della fase iniziale di redazione dei *Digesta*. Se si esamina con attenzione c. *Tanta* 1, si può infatti notare che il testo presenta una sequenza di tipo temporale:

- si inizia ricordando il lavoro già compiuto, vale a dire la redazione del primo Codice: *Et principales quidem constitutiones duodecim libris digestas iam ante in codicem nostro nomine praefulgentem contulimus;*
- si passa poi a menzionare la fase iniziale del lavoro di compilazione dei *Digesta*, consistente nel raccogliere e trasmettere (*tradere*) le opere giurisprudenziali antiche: *Postea vero maximum opus adgredientes ipsa vetustatis studiosissima opera iam paene confusa et dissoluta eidem viro excelso permisimus tam*

<sup>58</sup> Per comodità del lettore lo si riporta di nuovo nella sua interezza: *Et principales quidem constitutiones duodecim libris digestas iam ante in codicem nostro nomine praefulgentem contulimus. Postea vero maximum opus adgredientes ipsa vetustatis studiosissima opera iam paene confusa et dissoluta eidem viro excelso permisimus tam colligere quam certo moderamini tradere. Sed cum omnia percontabamur, a praefato viro excelso suggestum est duo paene milia librorum esse conscripta et plus quam tricies centena milia versuum a veteribus effusa, quae necesse esset omnia et legere et perscrutari et ex his si quid optimum fuisset eligere. Quod caelesti fulgore et summae trinitatis favore confectum est secundum nostra mandata, quae ab initio ad memoratum virum excelsum fecimus, et in quinquaginta libros omne quod utilissimum erat collectum est et omnes ambiguitates decisae nullo seditioso relicto. Nomenque libris imposuimus digestorum seu pandectarum, quia omnes disputationes et decisiones in se habent legitimas et quod undique fuit collectum, hoc in sinus suos receperunt, in centum quinquaginta paene milia versuum totum opus consummantes. Et in septem partes eos digessimus, non perperam neque sine ratione, sed in numerorum naturam et artem respicientes et consentaneam eis divisionem partium conficientes.*

*colligere quam certo moderamini tradere*; vale la pena sottolineare come il verbo *'tradere'* in questo contesto sembra avere una sua intrinseca ambiguità: da un lato sembra alludere al compito, per così dire, materiale di *'consegnare'*, *'far pervenire'* le opere giurisprudenziali antiche, in primis all'imperatore e, di conseguenza, alla commissione incaricata della redazione di quelli che saranno poi i *Digesta*, ma, nello stesso tempo sembra esprimere in senso simbolico l'idea di *'tramandare'*, di *'trasmettere una tradizione'*, il che potrebbe spiegare il motivo per cui non sia indicato in maniera esplicita il soggetto destinatario di *tradere*; in quest'ottica può forse anche aver avuto una certa rilevanza il significato giuridico di *'tradere'*/*'traditio'*, *'trasferire la proprietà'*/*'consegna ai fini di trasferire la proprietà'*, quasi a voler indicare anche il compito di trasmissione del sapere giuridico antico alle future generazioni che si intendeva dare al progetto di compilazione,<sup>59</sup> oltre a quello specificamente normativo;

- la terza fase è quella di studio della progettazione dell'opera: *Sed cum omnia percontabamur, a praefato viro excelso suggestum est duo paene milia librorum esse conscripta et plus quam tricies centena milia versuum a veteribus effusa, quae necesse esset omnia et legere et perscrutari et ex his si quid optimum fuisset eligere*; si noti che la descrizione di questa fase è contraddistinta dal verbo *percontabamur*, che indica nello stesso tempo *'venire a conoscenza'* e *'porre degli interrogativi'*, in riferimento all'imperatore che ne è il soggetto; è perciò significativo che sia appunto Triboniano a interloquire in merito con Giustiniano (*a praefato viro excelso suggestum est...*), chiarendogli i problemi da affrontare dopo aver raccolto il materiale giurisprudenziale;
- la quarta fase è quella della realizzazione, compiuta con l'aiuto divino e secondo le istruzioni impartite dall'imperatore allo stesso Triboniano: *Quod caelesti fulgore et summae trinitatis favore confectum est secundum nostra mandata, quae ab initio ad memoratum virum excelsum fecimus, et in quinquaginta libros omne quod utilissimum erat collectum est et omnes ambiguitates decisae nullo seditioso relicto*;
- infine si fa cenno all'imposizione del nome *Digesta* o *Pandectae* all'opera e si ricorda, oltre alla motivazione della scelta di tale titolo, la consistenza in righe di testo della stessa e la sua divisione sistematica in sette parti secondo la natura e la scienza dei numeri: *Nomenque libris imposuimus digestorum seu pandectarum, quia omnes disputationes et decisiones in se habent legitimas et quod undique fuit collectum, hoc in sinus suos receperunt, in centum quinquaginta*

<sup>59</sup> Come si sa le opere costituenti la compilazione, in particolare le *Institutiones* (com'è ovvio) e gli stessi *Digesta* e *Codex* costituiranno il materiale didattico per gli studenti di diritto, come disporrà nel 533 la c. *Omnem*; sembra suggestivo raffrontare l'uso di *tradere* fatto in c. *Tanta* 1, con l'impiego dello stesso verbo in c. *Omnem* 11: *Incipite igitur legum doctrinam eis dei gubernatione tradere...*: i professori, a cui è diretta la costituzione, devono dunque *tradere*, trasmettere con l'aiuto di Dio la *legum doctrina* ai loro allievi (*eis*): insegnare per Giustiniano vuol dire, dunque, *tradere* alle nuove generazioni la scienza del diritto.

*ginta paene milia versuum totum opus consummantes. Et in septem partes eos digessimus, non perperam neque sine ratione, sed in numerorum naturam et artem respicientes et consentaneam eis divisionem partium conficientes.*

Collocato nella sequenza temporale sopra posta in evidenza, il passo di c. *Tanta*, 1 qui studiato risulta riferirsi, dunque, alla fase iniziale di raccolta del materiale antico e di trasmissione dello stesso all'imperatore, fase svolta, come del resto tutto il successivo lavoro di redazione, sotto la 'guida sicura' di Triboniano e nel contempo sotto il controllo dello stesso Giustiniano. Si tratta di una fase preparatoria, indispensabile per poi procedere alle operazioni di spoglio e di compilazione. D'altro canto, in un altro punto, la stessa c. *Tanta* ci informa che furono sfruttate anche opere sconosciute ai più dotti e che esse erano state procurate proprio da Triboniano:

*c. Tanta, 17: Antiquae autem sapientiae librorum copiam maxime Tribonianus vir excellentissimus praebuit, in quibus multi fuerant et ipsis eruditissimis hominibus incogniti, quibus omnibus perlectis, quidquid ex his pulcherrimum erat, hoc semotum in optimam nostram compositionem pervenit.*

Quest'ultimo passo si può racciardare a c. *Tanta*, 1: il compito iniziale di Triboniano è stato quello di raccogliere (*colligere*) il materiale da mettere a frutto nella nuova compilazione; sotto la sua guida si è proceduto con la massima diligenza, tanto che sono state sfruttate opere giurisprudenziali poco o per nulla note; è perciò del tutto probabile che molte di tali opere non fossero conservate negli uffici del palazzo imperiale e che Triboniano, dopo averle raccolte, le abbia fatte ivi confluire (*tradere*), perché l'imperatore ne potesse essere edotto e la commissione potesse dare inizio ai suoi lavori di spoglio e di redazione dell'opera. Ne risulta ulteriormente confermata, a nostro giudizio, l'interpretazione proposta dell'espressione *certum moderamen*.

### Bibliografia

- Arcaria 2003 = F. Arcaria, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino 2003.
- Baldi 2010 = D. Baldi, *Il Codex Florentinus del Digesto e il 'Fondo Pandette' della Biblioteca Laurenziana (con un'appendice di documenti inediti)*, «Segno e testo» 8 (2010), pp. 99-196.
- Beckaert 1952 = Augustin, *Mélanges doctrinaux*, trad. par Jérôme-André Beckaert, Paris 1952.
- Behrends – Knütel – Kupisch – Seiler 1995 = *Corpus Iuris Civilis, Text und Übersetzung*, II, *Digesten* 1-10, heraus. von O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H. H. Seiler, Heidelberg 1995.
- Bianchini 1983 = M. G. Bianchini, *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*, vol. I, Torino 1983.
- Campolunghi 2007 = M. Campolunghi, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e Giustiniano*, vol. II, Perugia 2007.
- Carena 2020 = Ippocrate, *L'arte della medicina*, traduzione di C. Carena, Torino 2020.
- Cavallo 2009<sup>5</sup> = G. Cavallo (ed.), *Libri, editori e pubblico nel mondo antico*, Roma-Bari 2009<sup>5</sup> (1975<sup>1</sup>).
- Ceriotti 1995 = Agostino, *Ottantatré questioni diverse (et al.)*, traduzione di G. Ceriotti, Roma 1995.

- Cilliers 2018 = L. Cilliers, *The De medicina, a 4th/5th-Century Poem of Gallo-Roman Origin, Rediscovered*, «Mnemosyne» 71 (2018), pp. 125-144.
- D'Ors – Hernandez-Tejero – Fuentesca – Garcia-Garrido – Burillo 1968 = *El Digesto de Justiniano*, versión castellana por A. D'Ors, F. Hernandez-Tejero, P. Fuentesca, M. Garcia-Garrido, J. Burillo, Pamplona 1968.
- Deroux – Joly 1978 = C. Deroux, R. Joly, *La version latine du livre I du traité pseudo-hippocratique Du régime*, in C. Cambier, C. Deroux, J. Préaux (edd.), *Lettres latines du moyen âge et de la Renaissance*, Bruxelles, 1978, pp. 129-151.
- Di Maria 2012 = G. Di Maria, Tanta/δέδωκεν: *Quando la retorica assume forma e vigore di legge*, «Mediaeval Sophia» 12 (2012), pp. 116-140.
- Fichtner 2017 = G. Fichtner, *Corpus Hippocraticum. Bibliographie der hippokratischen und pseudohippokratischen Werke*, [http://cmg.bbaw.de/online-publikationen/Hippokrates-Bibliographie\\_2017-12.pdf](http://cmg.bbaw.de/online-publikationen/Hippokrates-Bibliographie_2017-12.pdf)
- Gasperini 1996 = L. Gasperini, *Sul vescovo Andrea dell'elogio funebre CIL X, 6218*, in *Formianum. Atti del Convegno di studi sull'antico territorio di Formia (1995)*, 3, Marina di Minturno 1996, pp. 71-75.
- Gaurier 2017 = *Les 50 livres du Digeste de l'empereur Justinien*, trad. par D. Gaurier, Paris 2017.
- Gualandi 1986 = G. Gualandi, *Per la storia della Editio princeps delle Pandette fiorentine di Lelio Torelli*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre. Due giornate di studio, Firenze 23-24 giugno 1983*, Firenze 1986, pp. 143-198.
- Honoré 1978 = T. Honoré, *Tribonian*, London 1978.
- Jouanna, 2015 = J. Jouanna, *Regimen in the Hippocratic Corpus: Diaita and Its Problems*, in L. Dean-Jones, R. Rosen (edd.), *Ancient Concepts of the Hippocratic. Papers presented at the XIIIth International Hippocratic Colloquium (Austin, Texas, August 2008)*, Leiden 2015, pp. 209-241.
- Kaizer 2001 = W. Kaizer, *Schreiber und Korrektoren des Codex Florentinus*, «ZRG» 118 (2001), pp. 133-219.
- Krueger 1867 = P. Krueger, *Kritik des justinianischen Codex*, Berlin 1867, pp. 12-19.
- Mantovani 2011 = D. Mantovani, *La critica del testo del Digesto fra passato e futuro*, in M. Miglietta, G. Santucci (edd.), *Problemi e prospettive della critica testuale: Atti del Seminario internazionale di diritto romano e della Presentazione del terzo volume dei Iustiniani Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, pp. 151-200.
- Mantovani 2017 = D. Mantovani, *Aspetti dell'edizione critica di opere giurisprudenziali. L'esempio del De officio proconsulis di Ulpiano* in A. Schiavone (ed.), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romanis*, Torino 2017, pp. 257-278.
- Milani 2019 = M. Milani, *L'editio maior mommseniana del Digesto e i manoscritti della Vulgata*, «Teoria e storia del diritto privato» 12 (2019), pp. 1-80.
- Mommsen 1862 = T. Mommsen, *Über die kritische Grundlage unseres Digestentextes*, «Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts» 5 (1862), pp. 407-448 = Id. *Gesammelte Schriften, II. Juristische Schriften*, Berlin 1905, pp. 107-140.
- Mosher 1982 = *Eighty-three Different Questions. A new translation by David L. Mosher*, Washington D.C., 1982.
- Pernice 1901 = A. Pernice, *Parerga X. Nachtrag über Gewohnheitsrecht und ungeschriebenes Recht*, «ZSS» 22 (1901), pp. 59-95.

- Puliatti 1980 = S. Puliatti, *Ricerche sulla legislazione “regionale” di Giustiniano. Lo statuto civile e l’ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980.
- Purpura 1999<sup>2</sup> = G. Purpura, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999<sup>2</sup> (1995<sup>1</sup>).
- Röhle 1970 = R. Röhle, *Digestorum editio maior und Theodor Mommsen*, «BIDR» 73, 1970, pp. 19-34.
- Schipani 2005 = *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, a cura di S. Schipani (et al.), Milano 2005.
- Stolte – van den Berg 1977 = B.H. Stolte – G. C. J. J. van den Berg, *The Unfinished Digest Edition of Henrik Brenkman (1681-1736)*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschieden» 45.2 (1977), pp. 227-305.
- Talamanca 1990 = M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- Varvaro 2017 = M. Varvaro, *La storia del Vocabularium iurisprudentiae Romanae. 1. Il progetto del vocabolario e la nascita dell’interpolarionismo*, «Quaderni Lupiensi di storia e diritto» 7 (2017), pp. 251-335.
- Vignali 1856 = *Corpo del diritto corredato dalle note di Dionisio Gotofredo*, per cura di Giovanni Vignali, Napoli 1856.
- Wallinga 1998 = T. Wallinga, *Das Verhältnis der Konstitutionen Tanta und Δέδοκεν*, «OIR. Orbis Iuris Romani» 4 (1998), pp. 228-240.
- Wallinga 1989 = T. Wallinga, *Tanta/Δέδοκεν. Two introductory constitutions to Justinian Digest*, Groningen 1989.
- Watson 1998 = *The Digest of Justinian*, trans. by A. Watson, Philadelphia 1998.

### Abstract

The paper examines c. *Tanta*, 1 and the meaning to be attributed to the word *moderamen* in the context of the expression *eidem viro excelso permisimus tam colligere quam certo moderamini trader*. First, compared with legal and literary sources, *moderamine* (mss) seems preferable to *moderamini* (Mommsen) from a philological point of view. Secondly, the meaning of *moderamine* seems nearer to the semantic sphere of “guide, direction government” (*gubernatio*), with no secondary allusion to the moderation (*moderatio*) needed in the practice of this action.

Based on these assumptions, *moderamine* in c. *Tanta*, 1 should refer to Tribonian, the *vir excelsus* to which Justinian entrusted the completion of the *maximum opus*.



## Indice del volume

<i>Tabula gratulatoria</i>	p.	V
<i>Premessa</i> di Alice Borgna e Maurizio Lana		VII
<i>Introduzione: Raffaella Tabacco e Roberta Piastri: tra magistero e amicizia</i> di Nadia Rosso		IX
<i>Bibliografia di Raffaella Tabacco</i> , a cura di Gianmario Cattaneo		XI
María Adelaida Andrés-Sanz Las <i>Epistulae ad familiares</i> de Cicerón en el manuscrito Salamanca, Biblioteca General Histórica Universitaria 2071		1
Laurence Audéoud Du récit de la fraternité niée à l'appel de la tendresse de pitié : <i>Ô vous, frères humains</i> d'Albert Cohen		13
Andrea Balbo Un capitolo della fortuna di Ausonio: <i>Ferite e rifioriture</i> di Giuseppe Conte		27
Luigi Battezzato Le ragioni della democrazia: una congettura dimenticata a Pseudo-Senofonte, <i>Costituzione degli Ateniesi</i> 3,10		39
Elisabetta Berardi Il dio, l'oratore e il dono alla città: un'immagine di ripartenza in Elio Aristide ( <i>Genetliaco per Apella</i> , or. 30,4)		47
Alice Borgna – Paolo Garbarino <i>Certum moderamen in Constitutio Tanta</i> , 1: una proposta filologica e interpretativa		59
Marina Castagneto – Stefania Ferrari <i>Fabula Nubeculata Historiarum Anatopolis Latine Disco</i>		83
Gianmario Cattaneo Questioni di filologia attributiva dalle <i>Omellie a Luca</i> di Origene		107

Dario Cecchetti	
La donna amata, <i>angelette</i> o <i>putain</i> ? Sull'uso parodico del mito in Ronsard: tra ovidianesimo e antipetrarchismo	121
Franca Ela Consolino	
Ennodio e i <i>limina sanctorum</i> . A proposito di <i>carm.</i> 1,1,45-48	141
Paolo De Paolis	
I giudizi su Cicerone nel <i>Dialogus de oratoribus</i>	151
Anita Di Stefano	
<i>Cunctaque gesta canunt Argivi proelia belli:</i> una rilettura di Corippo, <i>Iohannis</i> 1,171-207	175
Paola Dolcetti, Πάσσασθε ἐρίζοντες ὡσπερ ἄνθρωποι ( <i>Deorum Dialogi</i> 15,1): Asclepio ed Eracle nuove divinità nei dialoghi luciani	187
Paolo Esposito	
Sulle annotazioni di Guyet a Lucano	197
Filippo Fassina	
Il 'caso letterario' della <i>Vita di Annibale</i> nelle traduzioni cinquecentesche francesi delle <i>Vite parallele</i> di Plutarco	209
Silvia Fazzo – Laura Folli – Marco Ghione	
La versione latina di Ciriaco Strozzi di <i>Metaphysica Theta</i> 6, 1048b18-35 e le sue fonti greche	221
Alessandro Fo	
Mappe, panorami, voci: qualche appunto sulle opere in versi nell'Italia contemporanea	231
Fabio Gasti	
Antichi oratori e pratica oratoria: Livio e Menenio Agrippa	245
Paolo Gatti	
Per una nuova edizione delle favole di Ademaro	255
Luca Ghisleri	
Libertà e verità nel pensiero di Luigi Pareyson	261
Massimo Gioseffi	
<i>Novalia</i> (Verg. <i>eccl.</i> 1,70)	269
Domenico Lassandro	
L'antichità nell' <i>Indice</i> leopardiano dello <i>Zibaldone</i> . Alcune note	279
Maria Antonietta Ligios	
Porti e imperatori a Roma: profili d'indagine	289
Ludovica Maconi	
Tra latino e volgare in mosaici medievali di Vercelli e Pavia	299

Indice del volume	573
Ermanno Malaspina Noterelle filosofiche e linguistiche sulla resa di κατόληψις negli <i>Academici libri</i> di Cicerone	309
Massimo Manca L'itinerario esemplare di Alessandro Magno nel <i>De aetatibus mundi et hominis</i>	325
Claudio Marazzini Due letterati nella bufera: Galeani Napione di Cocconato, Damiano di Priocca e la traduzione delle <i>Tusculanae</i> di Cicerone	339
Paolo Mastandrea <i>Punica rostra</i> : epos marziale, parodia elegiaca	349
Michele Mastroianni Sulla fortuna e sull'uso delle tragedie di Seneca nel Cinquecento francese. Un testo raro di Pierre Grosnet	359
Julián V. Méndez Dosuna Nota a Aristófanis, <i>Las asambleístas</i> 904: el sentido de παραλέλεξαι y los antiguos lexicógrafos	389
Francesca Michelone Un' <i>Officina</i> digitale di testi classici per Umanisti	399
Maria Teresa Monti Alle fonti della storiografia scientifica: il caso dell' 'Archivio Vallisneri'	411
Maria Napoli <i>Iluc sis vide, ut incedit</i> : su <i>vide</i> come <i>attention-getter</i> in Plauto	421
David Paniagua <i>Varroniana, non Vitruviana</i> . Sobre la cita vitruviana de Servio <i>Aen.</i> 6,43	435
Iolanda Poma La traduzione, nel cuore del linguaggio	447
Michela Rosellini <i>Sordidus</i> e alcune forme corradicali nell'uso dei grammatici, con una nota testuale su <i>Sen. contr.</i> 1 <i>praef.</i> 16	457
Nadia Rosso Una nota filologica agli <i>Hermeneumata Vaticana</i>	467
Stefania Santelia "Est locus...": <i>Verbindung</i> di realtà, mito ed elogio nella descrizione di <i>Burgus</i> (Sidon. <i>Apoll. carm.</i> 22,101-220a)	475
Giulio Schiavoni L'orrida Tomi di Ovidio nella rilettura di Christoph Ransmayr	489

Marisa Squillante	
Oltre il dualismo luce/ombra: Castore e Polluce	501
Marc Steinmann	
Niccolò Perotti, Leonardo Bruni und indische Brahmanen im Fürstenspiegel: Die bislang übersehene <i>Editio princeps</i> der <i>Collatio Alexandri et Dindimi</i>	513
Fabio Stok	
Igino esegeta di Virgilio	529
Giusto Traina	
Plin. <i>nat.</i> 5,83: il tratto armeno dell'alto Eufrate	539
Gabriella Vanotti	
Milziade nelle <i>Vite</i> e nei <i>Moralia</i> di Plutarco	547
Carlo Zoppi	
Selinunte nel <i>De rebus Siculis</i> di Tommaso Fazello: il problema dell' <i>arcum unum hucusque perstantem</i>	565